

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-285	del 30/04/2013
Oggetto	Affidamento della fornitura di reattivi e consumabili Colilert – quantity tray per le analisi microbiologiche delle acque dei laboratori della rete Arpa Emilia Romagna.	
Proposta	n. PDTD-2013-289 del 29/04/2013	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 30 (trenta) aprile 2013 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Affidamento della fornitura di reattivi e consumabili Colilert – quantity tray per le analisi microbiologiche delle acque dei laboratori della rete Arpa Emilia Romagna.

VISTE:

- la D.D.G. n.75 del 13/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 12/12/2012 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2013";
- la D.D.G. n. 29 del 15/02/2013 di programmazione dell'attività contrattuale per l'esercizio 2013 della Direzione Tecnica;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";

PREMESSO:

- che la L.R. n. 44/1995, e successive modifiche e integrazioni, istitutiva di Arpa prevede che l'Agenzia operi sulla base di un programma triennale ed annuale delle attività e che, a tal fine, assume rilevanza il processo di pianificazione e controllo;
- che l'art. 5, lett. h) della sopracitata L.R. prevede fra i compiti di Arpa quello di "effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo", nell'ambito del quale particolare rilevanza riveste il controllo dei fattori microbiologici delle acque sanitarie ed ambientali;
- che, secondo il Piano di riorganizzazione Aziendale, si prevede lo svolgimento delle attività analitiche di laboratorio anche in regime di pronta disponibilità;
- che l'impiego del metodo Colilert riduce i tempi di risposta da 48 a 18 ore garantendo la stessa affidabilità dei metodi microbiologici classici ed efficientando le prestazioni in regime di pronta disponibilità;

- che il metodo Colilert è inoltre il test consigliato dall'ISS per le analisi sulle acque potabili;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;
- che ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n.65/2010, il Direttore Tecnico ha competenza in merito all'affidamento di forniture di beni e servizi in economia;

RILEVATO:

- che a seguito di istruttoria compiuta dalla Responsabile dell'Area Laboratoristica si è stimato in euro 22.100,00 (IVA esclusa) il valore della fornitura di cui trattasi;
- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto regolamento, per la fornitura di beni e servizi in economia di valore inferiore ai 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG Z7E099C963, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

PRESO ATTO:

- che con lettera prot. PGDG/2013/1939 del 23/04/2013 (allegato A), corredata dal capitolato speciale (Allegato B) e dalla scheda dei fabbisogni (Allegato C), è stata invitata a presentare offerta la ditta IDEXX Laboratories Italia S.r.l. di Milano individuata dal Responsabile del procedimento;

- che entro il termine di scadenza indicato, le ore 13:00 del 06/05/2013, è pervenuta correttamente l'offerta richiesta da parte della ditta IDEXX Laboratories Italia S.r.l. , al prezzo complessivo di Euro 14.745,00 (iva esclusa);
- che l'offerta pervenuta dalla società IDEXX Laboratories Italia S.r.l. di Milano, pari a € 14.745,00, è comunque inferiore a quanto rilevato a seguito di istruttoria compiuta dalla Responsabile dell'Area attività Laboratoristiche stimato in euro 22.100 (IVA esclusa);

CONSIDERATO:

- che il Responsabile del Procedimento ha esaminato l'offerta presentata verificando la conformità tecnica dei prodotti offerti rispetto alle richieste di Arpa ER;

RITENUTO:

- Per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'acquisizione di reattivi e consumabili coliret COLILERT, ENTEROLERT e QUANTY TRAY per le analisi microbiologiche delle acque, mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 163/2006, del d.P.R. 207/2010 e del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- di aggiudicare la fornitura alla ditta IDEXX Laboratories Italia S.r.l., al prezzo complessivo di 14.745,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
- che il costo di € 14.745,00 (IVA esclusa) potrebbe subire variazioni in più o in meno in relazione alle esigenze dei laboratori;

PRECISATO:

- che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013- Linee guida" della D.D.G. 76/2012;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Area Attività Laboratoristiche dott.ssa Leonella Rossi, la quale ha

espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la stessa dott.ssa Leonella Rossi;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, in esito a procedura in economia, alla ditta IDEXX Laboratories Italia Srl di Milano C.F. e P. IVA 12032450152 la fornitura di reattivi e consumabili per le analisi microbiologiche delle acque (CIG Z7E099C963) fino al 30 settembre 2013, alle condizioni contrattuali di cui alla lettera di invito, al capitolato speciale e alla scheda fabbisogni che si allegano rispettivamente sub A), B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, ed alle condizioni economiche e ai prezzi unitari di cui all'offerta acquisita con PGDG/2013/1979 del 29/04/2013, per l'importo complessivo di euro € 14.745,00. (IVA esclusa), pari a complessivi euro 17.841,45 (IVA inclusa);
- 2) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 3) di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
- 4) di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 5) di dare atto che l'importo di € 17.841,45 (IVA inclusa), avente natura di "Materiale da laboratorio" sottoconto "Reagenti", che potrebbe subire una variazione fino a un massimo del 20% rispetto a quanto preventivato, è a carico dell'esercizio 2013 ed è compreso nel

budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento ai centri di responsabilità delle Sezioni Provinciali.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le

IDEXX Laboratories Italia
S.r.l.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2013 08:37:24, PGDG/2013/0001939

Via Canonica 27
20145 Milano

mail wlpditaly@idexx.com - *Tamara-Hura@idexx.com*

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI REATTIVI
E CONSUMABILI PER ANALISI MICROBIOLOGICHE SULLE ACQUE
COLILERT 18 - QUANTY TRAY
Importo massimo Euro 22.100,00 (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza: € 0,00
CIG n. Z7E099C963**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica – Area intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura di reattivi e consumabili per analisi microbiologiche sulle acque colilert 18 - quantity tray. La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato d'oneri allegato alla presente. (Se necessarie modalità di installazione, garanzie, penali).

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via fax o e-mail o posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 del 06/05/2013**, indirizzato a:

**ARPA Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna
Fax: 0515281261 – email: dir@sc.arpa.emr.it**

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per a fornitura di reattivi e consumabili per analisi microbiologiche sulle acque colilert 18 - quantity tray (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A.** copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;
- C.** documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
- D.** indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

non affidare la fornitura
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA
fornitura a cura con lettera d'ordine a firma del Direttore Tecnico.

5. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'ufficio Staff amministrazione Direzione Tecnica c. a. Olivia Casanova tel. 051 5281208– e-mail: casanova@arpa.emr.it.

Per quesiti di natura tecnica si invita a rivolgersi alla dott.ssa Samanta Morelli tel. 6223867 – e-mail: smorelli@arpa.emr.it

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Leonella Rossi

Il Direttore Tecnico

Arpa Emilia-Romagna

(Dott. Franco Zinoni)



Documenti allegati:

- a) capitolato speciale
- b) scheda dei fabbisogni
- c) dichiarazione sostitutiva
- d) dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	All.to a)
		Pag. 1 di 7

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura mediante somministrazione di reattivi Colilert18 – Quanty Tray nella tipologia indicata nell'allegata scheda dei fabbisogni (all.to b).

Le quantità complessive annuali presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata scheda b) che fa parte integrante del presente Capitolato.

Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio dalla data della conferma ordine e fino al 30/09/2013.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del d.P.R 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 : Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- fornire alle sedi destinatarie della fornitura i cataloghi e le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
- rendere disponibili, su richiesta, manuali esplicativi sulla composizione dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;
- fornire, su richiesta dei Laboratori, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei Lotti di produzione dei reagenti;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPA;
- comunicare tempestivamente ad ARPA, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto

arpa
EMILIA ROMAGNA

Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica

All.to a)

Pag. 3 di 7

previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:

- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti devono:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate alla SCHEDA A) che fa parte integrante del presente atto;
- b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;
- d) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, e durante le fasi di trasporto;
- e) riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
- f) riportare, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno.

Art. 7 - Consegna.

Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso le sedi di:

Sede provinciale Arpa Reggio Emilia
Via Amendola, 2 – 42100 RE
Tel 0522 336074 Fax 0522 330546

Sede provinciale Arpa Rimini
Via Settembrini, 17/D – 47900 RN
Tel 0541 319202/319201 Fax 0541 319250

in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 200,00 (duecento) euro.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

L'ordine dovrà essere evaso entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di invio.

arpa
EMILIA ROMAGNA

Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica

All.to a)

Pag. 4 di 7

La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, anche via fax o posta elettronica, di volta in volta dalle Sezioni provinciale di cui sopra.. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Art. 8 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpa – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPA e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 9 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11- Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine di consegna e dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG (e CUP eventualmente)
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	All.to a)
		Pag. 5 di 7

- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità della merce" di cui al precedente articolo 8 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 -Penali

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 7, ARPA potrà applicare una penale dello 0,7 per mille dell'ammontare netto della fornitura oggetto dell'inadempimento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 - Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne ARPA da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	All.to a)
		Pag. 6 di 7

Art. 14 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli "Subappalto" e "Divieto di cessione di contratto".

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 15 - Recesso

ARPA ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.

In caso di recesso da parte di ARPA, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni

arpa
EMILIA ROMAGNA

Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica

All.to a)

Pag. 7 di 7

eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 16 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 18 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPA, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 19 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARPA sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



Condizioni generali di contratto

Gli articoli 1 Oggetto della fornitura, 2 Termini di esecuzione, 3 Condizioni generali di fornitura, 4 Obbligazioni specifiche del Fornitore, 6 Caratteristiche tecniche, 7 Consegna, 8 Valutazione dei prodotti a fornitura in corso, 9 Prezzi, art. 10 obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, 11 Fatturazione e pagamenti, 12 Penali, 13 Brevetti e royalties, 14 Risoluzione del contratto, 15 Recesso, 16 Cessione di contratto e di credito, 17 Subappalto, 18 Spese ed oneri contrattuali, 19 Foro competente, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



Reattivi per Defined substrate technology - allegato b)

Cod. prodotto	DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO TRIENNALE ARPA	PEZZATURA	PREZZO	Totale per prodotto
Cod. 98-08877-00	Test per la rilevazione a 18 ore di batteri coliformi ed E.Coli mediante "Defined substrate Technology" (DST).	18	scatole da 200 pz		€ 0,00
Cod. 98-18074-00	Test per la rilevazione a 24 ore di batteri Enterococchi mediante "Defined substrate Technology" (DST)	1	scatole da 200 pz		€ 0,00
Cod.98-21378-00	Quany Tray Contenitori da 100 pozzetti sterili monouso per conta batterica	30	scatole da 100 pz		€ 0,00
Cod.98-21675-00	Quany Tray 2000 Contenitori da 97 pozzetti sterili monouso per la conta batterica	4	scatole da 100 pz		€ 0,00
Cod. 98-06161-00	Flaconi sterili di polistirene monouso ad alta trasparenza con indicazione di livello a 100 ml tappo a vite e anello di gomma.	5	scatole da 200 pz		€ 0,00
			Totale preventivo		€ 0,00

AGENZIA REGIONALE DELLA PREVENZIONE E SANITÀ - UFFICIO CENTRALE DELL'EMERGENZA
 Roma - Via M. Perugina, 15 - 00193 Roma - Tel. 06/4980837 - Fax 06/49801939
 Data: 24/07/2013



N. Proposta: PDTD-2013-289 del 29/04/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

**OGGETTO: Affidamento della fornitura di reattivi e consumabili Colilert –
quany tray per le analisi microbiologiche delle acque dei laboratori
della rete Arpa Emilia Romagna.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/04/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
